

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SERVELLO, MACERATINI, CUSIMANO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MARTELLI, MEDURI, MISSERVILLE, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, PORCARI, RAGNO, RECCIA, SPECCHIA, TURINI e VALENTINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 1996

Norme per la riforma degli enti lirico-sinfonici

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende fissare i capisaldi che devono presiedere ad ogni ipotesi di riforma degli enti lirico-sinfonici.

Il teatro di rappresentazione musicale e le istituzioni concertistiche assimilate non possono operare prescindendo dal finanziamento pubblico, così come avviene nel resto del mondo: direttamente, tramite interventi dello Stato, delle regioni e degli enti locali, e, indirettamente, attraverso l'incentivo della detassazione ai trasferimenti di natura privata.

La gestione dell'attività produttiva dovrà essere di natura privatistica attraverso stru-

menti giuridici congrui alla funzionalità teatrale.

È necessario valorizzare gli enti nella loro complessità e non escludere specificità, in un quadro di pari dignità per ciascuno di essi.

È indispensabile incentivare il finanziamento privato attraverso forme di sostanziale detassazione.

È altresì necessario sviluppare ulteriormente il sistema delle collaborazioni tra gli enti, peraltro già in atto anche a livello internazionale, attivando idonei meccanismi di incentivazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Norme programmatiche)

1. Lo Stato considera le attività musicali essenziali per la diffusione, la promozione e la valorizzazione della musica quale espressione artistica e culturale di assoluta rilevanza; ne promuove e ne finanzia la tutela ed il sostegno nel rispetto della creazione artistica e della libertà organizzativa in tutte le sue forme.

2. Ai fini di cui al comma 1 lo Stato sostiene e considera l'istruzione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado per l'elevazione sociale e culturale della collettività.

3. Lo Stato favorisce il conferimento di finanziamenti privati alle attività musicali, nel pieno rispetto della autonomia operativa e delle programmazioni artistiche e musicali, attraverso idonei strumenti di incentivazione, quali, tra gli altri, la totale fiscalizzazione degli oneri sociali, la detassazione diretta degli oneri gravanti sul biglietto di accesso agli spettacoli, la detassazione alla fonte degli utili investiti nell'attività di spettacolo.

4. Lo Stato concorre con gli enti locali al fine di assicurare uno sviluppo armonico ed equilibrato delle attività musicali nel territorio nazionale. Sono salve la competenza dello Stato in materia di finanziamento e di vigilanza sui centri di istruzione artistica, sulle strutture di produzione e sui principali organismi di distribuzione.

Art. 2.

(Enti di produzione musicale)

1. Gli enti lirico-sinfonici assumono la denominazione di enti di produzione musicale. Sono riconosciuti come organismi di prioritario interesse nazionale ai sensi della

lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e sono enti pubblici economici. L'ente di produzione musicale è soggetto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo, ai sensi della lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203.

Art. 3.

(Organi dell'ente)

1. Sono organi dell'ente:

a) il presidente, sindaco della città in cui l'ente ha sede;

b) il consiglio di amministrazione composto da cinque membri, scelti secondo criteri di competenza e professionalità amministrativa per il settore specifico, così designati: due dal consiglio comunale del comune in cui l'ente ha sede, uno dal consiglio provinciale della provincia di appartenenza, due dal consiglio regionale della regione di appartenenza. Il consiglio di amministrazione può essere integrato, nella misura massima di tre ulteriori consiglieri, rappresentanti di enti, istituzioni ed organismi vari che conferiscano apporti finanziari all'ente;

c) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti designati: uno effettivo e uno supplente dal consiglio comunale del comune in cui l'ente ha sede di appartenenza, uno effettivo e uno supplente dal consiglio regionale della regione di appartenenza, uno effettivo dalla Presidenza del Consiglio dei ministri; tutti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti.

2. I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti non possono essere dipendenti di nessuno degli enti territoriali di cui al comma 1.

Art. 4.

(Amministratore delegato)

1. L'ente di produzione musicale è diretto dall'amministratore delegato, con competenze e responsabilità gestionali.

2. L'amministratore delegato è nominato dal consiglio di amministrazione dell'ente fra operatori di comprovata esperienza nel campo dell'organizzazione aziendale musicale.

3. L'amministratore delegato fa parte del consiglio di amministrazione dell'ente e ne ha la legale responsabilità; partecipa, fra l'altro, alle riunioni del consiglio di amministrazione al quale sottopone il piano triennale ed annuale di programmazione e sviluppo dell'attività istituzionale dell'ente.

Art. 5.

(Direttore artistico)

1. Il consiglio di amministrazione dell'ente nomina un direttore artistico di chiara fama musicale, scelto fra i musicisti che abbiano conseguito diploma di composizione e di direzione d'orchestra.

2. Il direttore artistico, in relazione al bilancio di previsione dell'ente, assume la responsabilità delle scelte artistiche nell'allestimento della stagione lirico-sinfonica, presentando all'approvazione dell'amministratore delegato il piano triennale di attività e la programmazione annuale.

3. Il direttore artistico partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'ente senza il diritto di voto.

4. Il ruolo di direttore artistico di un ente di produzione musicale non è compatibile con alcun altro ruolo all'interno degli enti di produzione musicale o di altre istituzioni musicali.

Art. 6.

(Bilanci)

1. Per i bilanci e i controlli sull'ente di produzione musicale si applicano le norme vigenti per gli enti pubblici economici.

Art. 7.

(Contributi degli enti locali)

1. Gli enti locali territoriali dove hanno sede gli enti di produzione musicale sono tenuti a contribuire al sostegno finanziario di questi ultimi.

Art. 8.

(Uso dei teatri)

1. Agli enti di produzione musicale è assicurato il diritto all'uso esclusivo degli immobili occorrenti per lo svolgimento dell'attività, con oneri di manutenzione a carico dell'amministrazione del comune ove ha sede l'ente stesso.

Art. 9.

(Autorità di garanzia per la musica)

1. È istituita una Autorità di garanzia per la musica costituita da sei componenti di cui almeno tre in possesso dei requisiti previsti al comma 1 dell'articolo 5 della presente legge, nominati per un triennio, congiuntamente dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I componenti nominati non possono avere nel periodo della carica rapporti di lavoro con gli enti di produzione musicale.

2. L'Autorità di garanzia per la musica conferisce la qualifica di «organismo di prioritario interesse nazionale» ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, coordina i pro-

grammi degli enti di produzione musicale al fine di evitare una eccessiva sovrapposizione delle produzioni, ed esprime parere alla Presidenza del Consiglio dei ministri sulla materia di cui alla presente legge.

3. L'Autorità, ai sensi del comma 2, riconosce la qualifica di «interesse nazionale», soggetta ad una verifica triennale, sulla base dei seguenti requisiti:

- a) valore storico dell'attività;
- b) progettualità pluriennale;
- c) attività permanente che si articoli, sia pure con modalità diverse, nell'arco di tutto l'anno;
- d) rappresentazione di almeno quindici allestimenti annuali;
- e) capacità produttiva autonoma;
- f) sostegno della produzione nazionale contemporanea;
- g) rilevante attività di scambio con altre realtà di interesse nazionale;
- h) sviluppo dell'attività di formazione artistica anche attraverso la costituzione di compagnie stabili;
- i) sinergia con l'emittenza radiotelevisiva e più in generale con tutte le tecnologie delle comunicazioni audiovisive di massa;
- l) valorizzazione degli interpreti provenienti dai Paesi membri dell'Unione europea;
- m) equiparazione dei compensi artistici alla media dei compensi europei.

4. Ai componenti l'Autorità di garanzia per la musica è riconosciuta una indennità di carica da definirsi con apposito provvedimento governativo.

Art. 10.

(Teatri nazionali)

1. Al teatro dell'Opera di Roma, al teatro alla Scala di Milano, al teatro San Carlo di Napoli e all'Accademia nazionale di Santa Cecilia - gestione autonoma dei concerti, sono assegnati specifici compiti di rappresentanza, di promozione, di diffusione e scambio della cultura musicale nazionale.

